

Bruxelles, 2 dicembre 2014
(OR. en)

14536/2/14
REV 2

GENVAL 64
COPEN 263
EUROJUST 189

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Relazione finale sul sesto ciclo di valutazioni reciproche - "Attuazione pratica e funzionamento della decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità e della decisione 2008/976/GAI del Consiglio relativa alla Rete giudiziaria europea in materia penale"

1. Il progetto riveduto di relazione finale sul sesto ciclo di valutazioni reciproche sull'"Attuazione pratica e funzionamento della decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità e della decisione 2008/976/GAI del Consiglio relativa alla Rete giudiziaria europea in materia penale", riflette gli esiti del sesto ciclo di valutazioni. Contiene 24 raccomandazioni e delinea alcune buone prassi da prendere in considerazione. Alcune modifiche finali figurano in [...] e sono sottolineate.

2. Il progetto di relazione è stato discusso nella riunione del CATS dell'11 novembre e nella riunione del gruppo GENVAL del 30 ottobre e del 21 novembre 2014. Diversi Stati membri hanno trasmesso le loro osservazioni scritte
 3. Si invita il Coreper/Consiglio ad approvare le raccomandazioni del presente progetto riveduto di relazione finale, figurante in allegato e a decidere di trasmettere la relazione al Parlamento europeo per informazione.
-

**Relazione finale sul sesto ciclo di valutazioni reciproche sull'"Attuazione pratica
e funzionamento della decisione 2002/187/GAI del Consiglio,
del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le
forme gravi di criminalità e della decisione 2008/976/GAI del Consiglio relativa
alla Rete giudiziaria europea in materia penale"**

INDICE

1.	Sintesi	5
2.	Introduzione.....	9
3.	Quadro giuridico.....	14
4.	Principali conclusioni	16
5.	Raccomandazioni	18
5.1.	Aspetti generali e strutture	18
5.2.	Scambio di informazioni	33
5.3.	Aspetti operativi.....	40
5.4.	Osservazioni generali e finali.....	56

1. SINTESI

1. Più di tre anni sono trascorsi dalla decisione di Genval, in data 22 giugno 2011, di destinare il sesto ciclo di valutazione all'attuazione pratica e al funzionamento negli Stati membri delle decisioni relative a Eurojust e alla Rete giudiziaria europea in materia penale (RGE) per l'elaborazione della presente relazione finale.
2. Nel frattempo, il 18 luglio 2013 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)¹.
3. La presente relazione si concentra sulle conclusioni e le raccomandazioni generali, da cui l'Unione e gli Stati membri trarranno ispirazione circa il modo per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata nell'Unione europea (UE). Essa sottolinea l'importanza dell'attuazione e dello scambio di informazioni nonché di migliorare gli aspetti operativi dell'Eurojust e dell'RGE.
4. La criminalità organizzata transfrontaliera costituisce uno dei maggiori pericoli che possono compromettere la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Affrontare tale minaccia richiede un'azione rapida e ad ampio raggio da parte di tutte le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie in tutta l'UE. Molte forme di criminalità transfrontaliera sono sempre più correlate ed è evidente la necessità di migliorare la cooperazione nel campo della criminalità organizzata, sia a livello nazionale che internazionale.

¹ 12566/13 EPPO 4 EUROJUST 59 CATS 36 COPEN 109 (COM(2013) 535 definitivo).

5. Per quanto riguarda l'*"Attuazione pratica e funzionamento della decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità e della decisione 2008/976/GAI del Consiglio relativa alla Rete giudiziaria europea in materia penale"*, i gruppi di esperti coinvolti nelle 28 valutazioni hanno potuto esaminare i sistemi nazionali degli Stati membri. Nelle 28 relazioni individuali sono state definite le raccomandazioni specifiche per paese. Possono essere rivolte ulteriori raccomandazioni generali sia agli Stati membri che all'UE, per sviluppare i relativi sistemi. La presente relazione contiene una serie di raccomandazioni agli Stati membri, all'UE, alle sue istituzioni ed agenzie e all'Eurojust e all'RGE, e include le seguenti raccomandazioni principali:

- gli Stati membri che ancora non vi hanno provveduto dovrebbero attuare appieno la decisione Eurojust consolidata, la decisione del Consiglio relativa alla Rete giudiziaria europea nonché gli altri strumenti dell'UE relativi all'assistenza giudiziaria reciproca in materia di cooperazione giudiziaria internazionale e sul riconoscimento reciproco;
- tutti gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di coordinamento nazionale Eurojust (SCNE) e garantirne il corretto funzionamento;
- gli Stati membri dovrebbero garantire livelli di organico sufficienti e un bilancio sufficiente per [...] i loro uffici nazionali presso Eurojust; durante le visite in loco taluni esperti hanno suggerito che un'ulteriore armonizzazione dei poteri dei membri nazionali potrebbe agevolare la cooperazione;

Al fine di evitare agli operatori di perdere troppo tempo nell'individuare chi contattare, il documento elaborato congiuntamente da Eurojust e dall'RGE (cfr. nota in calce 34) dovrebbe essere formalizzato e utilizzato quale base per elaborare orientamenti nazionali per stabilire quale delle due entità succitate debba occuparsi dell'uno o dell'altro fascicolo.

- Gli Stati membri dovrebbero valutare l'opportunità, tenendo conto del loro ordinamento giuridico, di coinvolgere maggiormente i giudici nell'assistenza giudiziaria reciproca e la cooperazione in materia di riconoscimento reciproco; sino ad ora fanno raramente parte degli uffici nazionali presso l'Eurojust e non sono sempre correttamente formati in merito agli obblighi derivanti, ad esempio, dallo scambio di informazioni;
- lo scambio di informazioni a norma dell'articolo 13 potrebbe essere ulteriormente migliorato e si dovrebbe ricordare agli Stati membri i loro obblighi, anche laddove il valore aggiunto dell'obbligo in questione non appaia ovvio a tutti gli operatori degli Stati membri. Si dovrebbe incoraggiare gli Stati membri ad essere più attivi nel fornire informazioni all'Eurojust, così da poter essere in grado di sfruttarne il potenziale; l'Eurojust dovrebbe esaminare i modi per incoraggiare lo scambio di informazioni e semplificare il modulo dell'articolo 13 al fine di facilitarne l'utilizzo, in quanto è troppo complicato e/o richiede troppo tempo per l'operatore medio degli Stati membri; l'Eurojust deve fornire un riscontro adeguato alle autorità giudiziarie quale seguito alle loro informazioni;

- Nel corso del sesto ciclo di valutazioni reciproche si è evidenziata la questione della scarsa qualità delle traduzioni dei mandati d'arresto europei e delle insufficienti risorse di traduzione a livello nazionale. Per questo motivo, andrebbe esplorata la possibilità di istituire a tal fine un'apposita unità di traduzione [...], su cui le autorità di emissione possano contare 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
- Andrebbero esplorate la necessità e la possibilità di sviluppare/potenziare la cooperazione tra l'Eurojust e gli Stati terzi nell'ambito del quadro giuridico applicabile.
- Si dovrebbe proseguire ed ampliare la formazione e la sensibilizzazione per tutti gli operatori coinvolti nell'assistenza giudiziaria reciproca e nella cooperazione in materia di riconoscimento reciproco.

Maggiori dettagli in ordine a tali raccomandazioni figurano nella relazione, insieme a una serie di altre raccomandazioni.

2. INTRODUZIONE

A seguito dell'adozione dell'azione comune 97/827/GAI del 5 dicembre 1997 che istituisce un meccanismo di valutazione dell'applicazione e dell'attuazione a livello nazionale degli impegni internazionali in materia di lotta contro la criminalità organizzata², in particolare l'articolo 8, paragrafo 5³, la presente relazione cerca di sintetizzare le conclusioni e le raccomandazioni ivi contenute e a trarre conclusioni per quanto riguarda il sesto ciclo di valutazioni reciproche.

A norma dell'articolo 2 dell'azione comune, il gruppo per le questioni generali, valutazione compresa (GENVAL) ha deciso, il 22 giugno 2011, che il sesto ciclo di valutazioni reciproche fosse dedicato all'attuazione pratica e al funzionamento della decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità⁴, modificata dalle decisioni 2003/659/GAI⁵ e 2009/426/GAI⁶, e dell'azione comune 98/428/GAI, del 29 giugno 1998, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea⁷, abrogata e sostituita dalla decisione 2008/976/GAI del Consiglio relativa alla rete giudiziaria europea in materia penale⁸.

² Azione comune 97/827/GAI del 5 dicembre 1997 (GU L 344 del 15.12.1997, pag. 7).

³ Articolo 8, paragrafo 5: "*Al termine di un ciclo di valutazione il Consiglio adotta le misure adeguate*".

⁴ Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 2.3.2002, pag. 1).

⁵ Decisione 2003/659/GAI del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica la decisione 2002/187/GAI, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 44).

⁶ Decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 138 del 4.6.2009, pag. 14).

⁷ Azione comune 98/428/GAI, del 29 giugno 1998, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea (GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4).

⁸ Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130).

È stato altresì deciso che la valutazione avrebbe dovuto andare oltre il semplice esame del recepimento della pertinente normativa dell'Unione europea (UE) e analizzare in modo più ampio la materia in esame⁹ cercando di offrire una visione d'insieme, essere ampia e interdisciplinare e non concentrata esclusivamente su Eurojust e la rete giudiziaria europea (RGE). Si sarebbe dovuta concentrare piuttosto sugli aspetti operativi delle loro attività e sul loro contributo all'agevolazione delle indagini e azioni penali negli Stati membri. Oltre alla cooperazione con i procuratori nazionali, la valutazione dovrebbe comprendere anche, ad esempio, il modo in cui le autorità di polizia cooperano con i membri nazionali di Eurojust, come le unità nazionali di Europol collaborano con il sistema di coordinamento nazionale Eurojust (SCNE) e come gli elementi di riscontro di Eurojust vengono trasmessi alle autorità competenti. La valutazione ha sottolineato l'attuazione operativa di tutte le disposizioni relative a Eurojust e all'RGE. Pertanto, la valutazione ha riguardato anche le pratiche operative degli Stati membri per quanto riguarda la prima decisione Eurojust.

Il questionario per il sesto ciclo di valutazioni reciproche è stato adottato dal gruppo GENVAL nella riunione del 31 ottobre 2011¹⁰. Come concordato nella riunione del gruppo GENVAL del 17 gennaio 2012, anche Eurojust ha ricevuto un questionario. Il questionario per Eurojust è stato approvato dal gruppo GENVAL il 12 aprile 2012¹¹. Le risposte al questionario inviato a Eurojust sono state comunicate al Segretariato generale del Consiglio il 20 luglio 2012, e sono state prese in considerazione nella redazione della presente relazione. Ha partecipato a tale processo anche il segretariato dell'RGE.

⁹ 10540/08 CRIMORG 89.

¹⁰ 12384/3/11 REV 3 GENVAL 76 COPEN 176 EUROJUST 106 EJM 87.

¹¹ 5241/12 GENVAL 3 COPEN 6 EUROJUST 3 EJM 2.

A norma dell'articolo 3 dell'azione comune 97/827/GAI, gli Stati membri hanno nominato esperti con una notevole conoscenza pratica nel settore in seguito ad una richiesta scritta rivolta alle delegazioni dal presidente del gruppo GENVAL il 15 luglio 2011. Per ogni missione hanno preso parte alla valutazione tre esperti nazionali. Erano presenti anche altri esperti della Commissione, dell'Eurojust e dell'Europol, che sono stati invitati in qualità di osservatori¹². Il Segretariato generale del Consiglio ha coordinato e preso parte alle missioni con due funzionari per ogni valutazione, ha preparato il processo e assistito gli esperti.

Il processo di valutazione ha seguito lo stesso schema dei cicli precedenti: dopo ogni visita di valutazione è stata elaborata una relazione con una descrizione fattuale di alcune caratteristiche specifiche dell'ordinamento giudiziario nazionale che avrebbero potuto/avrebbero probabilmente avuto un impatto sulla cooperazione giudiziaria nel settore in esame (aspetti generali pertinenti, strutture organizzative e giuridiche).

La prima missione di valutazione è stata effettuata in Svezia tra il 7 e il 10 maggio 2012. La missione di valutazione finale ha avuto luogo in Portogallo due anni dopo, tra il 14 e il 16 maggio 2014. Le 28 missioni di valutazione hanno tutte prodotto relazioni dettagliate su ciascuno Stato membro. Le relazioni di valutazione sono poi state discusse nella riunione del gruppo GENVAL, adottate e declassificate¹³. Tutte le relazioni sono disponibili sul sito web del Consiglio e accessibili al pubblico.

¹² 5244/12 GENVAL 4 COPEN 7 EUROJUST 4 EJM 3.

¹³ Svezia: 13666/1/12 REV 1; Lituania: 15372/2/12 REV 2; Belgio: 17898/2/12 REV 2; Estonia: 17899/2/12 REV 2; Slovacchia: 17900/2/12 REV 2; Danimarca: 7249/2/13 REV 2; Finlandia: 7989/2/13 REV 2; Ungheria: 10251/2/13 REV 2; Austria: 11351/2/13 REV 2; Francia: 10249/2/13 REV 2; Malta: 13683/2/13 REV 2; Paesi Bassi: 13681/2/13 REV 2; Polonia: 13682/2/13 REV 2; UK: 15844/1/13 REV 1; Germania: 6996/1/14 REV 1; Italia: ST 15858/1/13 REV 1; Romania: 7772/1/14 REV 1; Lettonia: 6998/1/14 REV 1; Repubblica ceca: 9331/1/14 REV 1; Slovenia: 9334/14; Bulgaria: 11005/1/14 REV 1; Cipro: 12855/14; Grecia: 12857/14; Spagna: 11004/2/14 REV 2; Irlanda: 6997/14; Portogallo: 14330/14; Croazia: 14329/14; Lussemburgo: 14701/1/14 REV 1.

Il presente documento riflette le conclusioni e le raccomandazioni contenute nelle relazioni specifiche per paese redatte in precedenza¹⁴. Occorre tuttavia notare che, a causa della lunghezza della valutazione, le relazioni per paese non sempre riflettono la situazione attuale¹⁵ - dalle relazioni di follow-up richieste dopo 18 mesi spesso emerge che numerose raccomandazioni sono state applicate.

Molte delle raccomandazioni contenute nelle relazioni nazionali si riferiscono al sistema specifico dei singoli paesi. Tuttavia, vale la pena sottolineare alcune questioni comuni al fine di contribuire all'ulteriore sviluppo dei sistemi negli Stati membri.

Le raccomandazioni non sono classificate in ordine di importanza, ma riprendono principalmente la struttura delle relazioni specifiche per paese.

¹⁴ Le relazioni per paese sono state elaborate immediatamente dopo la visita presso gli Stati membri. Dopo tale data vi possono essere state delle modifiche, ad esempio il completamento dell'attuazione della legislazione, di cui le relazioni non tengono conto. Il follow-up delle relazioni di valutazione, 18 mesi dopo l'adozione, dovrebbe riflettere le modifiche apportate. Durante la discussione sulle relazioni in seno al gruppo GENVAL, gli Stati membri hanno spesso annunciato (future) modifiche per seguire le raccomandazioni formulate nella loro relazione specifica.

¹⁵ Essendo i primi tre paesi da valutare, la Svezia, la Lituania e il Belgio hanno inviato informazioni aggiornate a seguito delle raccomandazioni formulate nel sesto ciclo di valutazioni come figura nei docc. 10149/14 GENVAL 34 EUROJUST 101, 14142/14 GENVAL 58 EUROJUST 175/14 e 14143/14 GENVAL 59 EUROJUST 176.

Il gruppo GENVAL invita il Coreper a trasmettere la presente relazione al Consiglio GAI affinché prenda atto delle sue conclusioni e raccomandazioni e, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3 dell'azione comune, intraprenda l'azione che ritiene opportuna. Va ricordato che, in base alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 3, il Consiglio, qualora lo ritenga necessario, può trasmettere raccomandazioni allo Stato membro interessato, invitandolo a comunicargli i progressi compiuti entro un termine fissato dal Consiglio stesso.

Il gruppo GENVAL propone inoltre che dopo che la relazione è stata presentata al Consiglio GAI, dovrebbe essere trasmessa al Parlamento europeo per informazione conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, dell'azione comune.

3. QUADRO LEGISLATIVO

Eurojust è stato istituito con decisione 2002/187/GAI del Consiglio per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata nell'Unione europea. Nel 2008 è stata varata una vasta riforma della decisione Eurojust per rafforzare tale organo.¹⁶ Il termine per l'attuazione della decisione Eurojust consolidata era il 4 giugno 2011.

Il trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ha introdotto nuove possibilità per migliorare l'efficacia di Eurojust nella lotta contro forme gravi di criminalità organizzata.

L'articolo 85 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) gli riconosce esplicitamente il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni. L'articolo 85 del TFUE dispone inoltre che la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust siano determinati mediante regolamenti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria

Nel luglio 2013, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio un pacchetto comprendente una proposta di regolamento relativa all'istituzione della Procura europea (EPPO), e una proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)¹⁷.

¹⁶ Decisione 2009/426/GAI del Consiglio del 16 dicembre 2008 (GU L 138 del 4.6.2009, pag. 14).

¹⁷ 12566/13 EPPO 4 EUROJUST 59 CATS 36 COPEN 109 (COM(2013) 535 definitivo).

La proposta di regolamento relativa all'istituzione di Eurojust è attualmente in fase di discussione in sede di Gruppo "Cooperazione in materia penale" (COPEN). Il nuovo quadro giuridico di Eurojust sarà adottato mediante un regolamento e, pertanto, sarà vincolante nelle sue disposizioni e direttamente applicabile negli Stati membri. La presente relazione potrebbe fornire informazioni di cui tenere conto in questi negoziati.

Inoltre, le discussioni sulla riforma di Eurojust hanno avuto luogo nel quadro di una serie di seminari dal 2010¹⁸.

Durante la valutazione sono emerse con chiarezza alcune carenze nell'attuazione del quadro attuale. La trasformazione della decisione Eurojust in un regolamento, conformemente al TFUE, offre l'opportunità di garantire una ulteriore armonizzazione di alcuni aspetti del funzionamento di Eurojust.

La proposta di regolamento cerca di snellire il funzionamento e la struttura di Eurojust, in linea con il trattato di Lisbona, e introduce importanti modifiche nella struttura e nella governance dell'Agenzia soddisfacendo altresì la necessità di ridurre le responsabilità amministrative dei membri nazionali e consentendo loro di concentrarsi sui compiti operativi, con un conseguente aumento dell'efficienza di Eurojust.

¹⁸ Ad esempio il seminario strategico *"Eurojust e il trattato di Lisbona: verso un'azione più efficace"* (Bruges 20-22 settembre 2010), il seminario strategico *"Eurojust: nuove prospettive in materia di cooperazione giudiziaria"* (Budapest, 15-17 maggio 2011), la conferenza-ERA *"Dieci anni di Eurojust: risultati operativi e sfide future"*, L'Aia, 12-13 novembre 2012. *risultati operativi e sfide future*, l'Aia, 12-13 novembre 2012. Inoltre, il futuro di Eurojust è stato discusso durante la riunione informale speciale del Consiglio in occasione del decimo anniversario di Eurojust, nel febbraio 2012, e nel seminario *"Il nuovo progetto di regolamento relativo all'Eurojust: un passo avanti nella lotta alla criminalità?"* (L'Aia, 14-15 ottobre 2013, svoltosi in seguito alla pubblicazione della proposta di regolamento Eurojust).

4. PRINCIPALI CONCLUSIONI

Gli operatori intervistati in tutti e 28 gli Stati membri hanno in generale un'opinione molto positiva delle possibilità offerte da Eurojust in relazione alla cooperazione e al coordinamento nei casi gravi di criminalità transfrontaliera. Eurojust e l'RGE sono visti entrambi come facilitatori per una maggiore efficacia delle indagini e delle azioni penali, nonché come punti d'informazione centrali, e sempre più inseriti nelle attività giornaliere degli operatori e delle autorità centrali nella maggior parte degli Stati membri quando si trattano casi con potenziali implicazioni transfrontaliere. La semplice esistenza di Eurojust e dell'RGE ha avuto un notevole effetto nel riunire gli operatori di vari Stati membri, creando reti di professionisti preposti all'azione di contrasto e di autorità giudiziarie dell'UE, creando collegamenti nell'ampia varietà di ordinamenti e tradizioni giuridiche, e consentendo di raggiungere ottimi risultati operativi nell'ambito della lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo. In particolare strumenti come le squadre investigative comuni (SIC) e le riunioni di coordinamento (compreso il loro finanziamento attraverso Eurojust) sono considerati di grande valore per un approccio efficace, coerente e ben coordinato alla criminalità transfrontaliera e grazie alla presenza di operatori di tribunali, procure, forze di polizia e altri organismi investigativi di tutti i paesi partecipanti per discutere e pianificare le ulteriori azioni da intraprendere. Le forme gravi di criminalità transfrontaliera continuano ad aumentare e per combatterle efficacemente saranno necessari sforzi sempre più concertati¹⁹. Il valore aggiunto di Eurojust nel coordinamento dei casi complessi nonché nel facilitare il completamento dell'assistenza giuridica in situazioni delicate è stato pienamente riconosciuto dagli operatori del settore durante le valutazioni. Lo stesso dicasi per l'aiuto che l'RGD fornisce nei casi di sua competenza.

¹⁹ 1 533 casi nel 2012 e 1 576 casi nel 2013, secondo la relazione annuale di Eurojust per il 2013 (8151/14 EUROJUST 67 CATS 46 EJN 41 COPEN 98 COSI 27).

Dopo più di dieci anni di esistenza sia Eurojust che l'RGE sembrano ben integrate nell'ambito del sistema di assistenza giudiziaria reciproca in materia di cooperazione giudiziaria internazionale. L'Eurojust assiste inoltre le autorità nazionali competenti ad emanare ed attuare strumenti di riconoscimento reciproco, compresi i mandati d'arresto europei (MAE). Affrontare questioni transfrontaliere a livello puramente bilaterale per mezzo dell'assistenza giudiziaria reciproca può talvolta essere molto meno efficiente che tentare di affrontare un caso con l'aiuto di Eurojust (o dell'RGE) e concentrarsi sugli eventuali aspetti transfrontalieri sin dall'inizio del caso. Tuttavia, vi è ancora spazio per ulteriori sforzi volti a rendere operative le procedure e migliorare la cooperazione sia a livello nazionale che internazionale al fine di superare una certa riluttanza a trasmettere casi a Eurojust, dovuta al timore di ulteriore lavoro, di peso sulla capacità amministrativa e alla percezione di una limitazione della libertà del processo decisionale, e talvolta per la scarse conoscenze di Eurojust e/o dell'RGE, in particolare a livello di operatori del settore. Le indagini internazionali sono spesso lunghe e possono comportare un considerevole impiego di risorse in termini di tempo, personale e mezzi finanziari. Alcuni Stati membri sembrano avere difficoltà nel trovare il giusto equilibrio tra ciò che si può conseguire e i relativi costi, anche se il coinvolgimento di Eurojust e/o dell'RGE potrebbe portare ad un'indagine più approfondita e ad eventuali condanne.

5. RACCOMANDAZIONI

5.1 ASPETTI GENERALI E STRUTTURE

Legislazione e altre disposizioni applicabili a Eurojust e all'RGE. Il recepimento nella legislazione nazionale

Dalle visite di valutazione è emerso che un certo numero di Stati membri non aveva ancora recepito la decisione 2002/187/GAI²⁰ di Eurojust consolidata, nonostante il termine previsto per il recepimento fosse il 4 giugno 2011. Una serie di leggi/atti di recepimento della decisione Eurojust consolidata erano stati oggetto di trattamento durante e immediatamente dopo le visite di valutazione del sesto ciclo di valutazione reciproca fornendo anche un forte incentivo a completare la trasposizione formale della decisione 2009/426/GAI del Consiglio. Tuttavia, molti Stati membri l'hanno recepita solo parzialmente. Pertanto, come indicato in numerose relazioni specifiche per paese e in linea con le conclusioni del Consiglio relative alla relazione annuale di Eurojust per il 2013²¹ adottate dal Consiglio GAI nel giugno 2014, la prima raccomandazione della presente relazione è:

RACCOMANDAZIONE n. 1

- a) Gli Stati membri che non hanno ancora attuato appieno la decisione Eurojust consolidata - a scadenza il 4 giugno 2011 - dovrebbero provvedervi senza indugio.**

- b) Nel completare l'attuazione, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto delle raccomandazioni formulate nella presente relazione, che potrebbero fornire un utile contributo e agevolare l'attuazione della decisione Eurojust consolidata.**

²⁰ Come modificata dalla decisione 2003/659/GAI (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 44) e dalla decisione 2009/426/GAI (GU L 138 del 4.6.2009, pag. 14).

²¹ 8942/2/14 REV 2 COPEN 120 CATS 60 EUROJUST 81 EJN 47.

Alcuni Stati membri non hanno ritenuto necessario adottare legislazione/disposizioni legali o statutarie specifiche per conformare il loro diritto interno alle decisioni del Consiglio 2002/187/GAI e 2009/426/GAI ma si sono basati sulla legislazione generale e gli orientamenti sulla cooperazione giudiziaria internazionale. Altri ancora hanno adottato un "approccio misto", attuando le decisioni in parte mediante la legislazione e in parte con misure amministrative, il che ha reso più complicato la verifica della conformità. Tenendo conto dei diversi approcci degli Stati membri nell'applicazione della normativa in generale e riconoscendo che le decisioni sono state adeguatamente attuate nella pratica, in molti casi tale approccio è stato ritenuto accettabile. Tuttavia, al fine di dare visibilità a Eurojust e all'RGE e garantire che tutti gli operatori, ivi compresi tribunali e giudici, se del caso, siano consapevoli degli obblighi derivanti dalle decisioni del Consiglio, e per motivi di chiarezza, a diversi paesi è stato raccomandato di introdurre specifiche misure legislative o di modificare la legislazione in vigore sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, al fine di includervi riferimenti espliciti a Eurojust e all'RGE. In diversi Stati membri, lo status giuridico di una decisione del Consiglio non era chiaro agli operatori o persino ai ministeri della giustizia. Auspicabilmente, il nuovo regolamento dovrebbe chiarire tale incertezza.

RACCOMANDAZIONE n. 2

Nei casi in cui non è stata ritenuta necessaria alcuna normativa specifica per attuare le decisioni Eurojust, gli Stati membri dovrebbero considerare di fare specifico riferimento a Eurojust e all'RGE in qualsiasi futura legislazione nel campo dell'assistenza giudiziaria reciproca e della cooperazione in materia di riconoscimento reciproco (ad esempio nel quadro dell'attuazione della direttiva 2014/41/UE (OEI)²²). Ciò offrirà maggiore chiarezza e visibilità a Eurojust e all'RGE e garantirà che tutti gli operatori siano pienamente consapevoli degli obblighi derivanti dalla decisione Eurojust consolidata.

²² Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1)

Si raccomanda agli Stati membri di intensificare gli sforzi nel settore della cooperazione giudiziaria internazionale, in particolare, per quelli che non vi hanno ancora provveduto, ratificando la Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria²³, entrata in vigore il 23 agosto 2005, e il relativo protocollo.

RACCOMANDAZIONE n. 3

Si incoraggiano gli Stati membri che non vi hanno ancora provveduto a garantire la ratifica della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria, entrata in vigore il 23 agosto 2005, e del relativo protocollo, nonché ad attuare pienamente gli altri strumenti dell'UE relativi all'assistenza giudiziaria reciproca e al riconoscimento reciproco in materia di cooperazione, quali ad esempio la decisione 2005/671/JHA del Consiglio, del 20 settembre, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici²⁴.

Attuazione del sistema di coordinamento nazionale Eurojust (SCNE)

Prima delle visite di valutazione, gli Stati membri sono stati invitati ad aggiornare le loro schede nazionali ("*fiches suédoises*").

²³ GU C 379 del 29.12.2000, pag. 7.

²⁴ GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22.

Uno degli obiettivi dell'SCNE è quello di creare un collegamento a livello nazionale tra Eurojust, l'RGE e le altre reti europee. L'SCNE dovrebbe migliorare il coordinamento del lavoro svolto dai principali attori chiave nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale. L'SCNE dovrebbe comprendere tutte le autorità competenti interessate ed essere un forum per lo scambio di informazioni sui casi specifici, gli attuali sviluppi e le buone prassi. A tale riguardo, l'SCNE dovrebbe favorire il coordinamento tra i punti di contatto per l'Eurojust, il terrorismo, l'RGE, le squadre investigative comuni (SIC), i crimini di guerra, il recupero dei beni e la corruzione a livello nazionale. Un'altra funzione principale dell'SCNE è aumentare lo scambio di informazioni tra Eurojust e le autorità nazionali, e in particolare assicurare che siano trasmesse a Eurojust le informazioni di cui all'articolo 13. I membri dell'SCNE dovrebbero essere collegati alla parte nazionale del sistema automatico di gestione dei fascicoli a norma dell'articolo 12, paragrafo 6. Inoltre, a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera d), l'SCNE mantiene stretti rapporti con l'unità nazionale Europol.

Dalla valutazione è emerso che molti Stati membri non hanno ancora designato i corrispondenti nazionali né creato il sistema previsto dall'articolo 12 della decisione Eurojust. In altri Stati membri l'SCNE è stato formalmente istituito, ma non è ancora pienamente operativo. Gli Stati membri che non avevano ancora istituito l'SCNE sono stati invitati ad illustrare le loro intenzioni. Gli Stati membri che hanno attuato l'articolo 12 lo hanno fatto in modi diversi, determinando varie composizioni dell'SCNE e un numero variabile di punti di contatto che partecipano al sistema. Alcuni hanno attuato l'SCNE a norma dell'articolo 12, altri ne hanno ampliato la portata includendo tutti i punti di contatto dell'RGE o altre autorità specializzate, al fine di accrescerne l'efficienza.

Il ritardo nell'istituzione del sistema determina conseguenze su vari altri compiti/requisiti della decisione. Nel complesso, ciò significa che la cooperazione internazionale in un certo numero di Stati membri è ancora molto centralizzata e le richieste passano per i ministeri della giustizia e/o le procure o i servizi di polizia. Di conseguenza, diventano più difficili compiti quali lo scambio di informazioni (articolo 13), garantire la corretta ripartizione dei casi tra l'RGE e Eurojust e l'assistenza necessaria ai membri nazionali di Eurojust per individuare le autorità competenti per l'esecuzione delle richieste di cooperazione giudiziaria e di riconoscimento reciproco.

Un documento del segretariato dell'RGE sul tema "*La prospettiva della rete giudiziaria europea sul sistema di coordinamento nazionale Eurojust*" è stato diffuso agli Stati membri tramite il gruppo COPEN e il gruppo GENVAL il 20 ottobre 2014. L'obiettivo del documento è presentare alle istituzioni dell'UE, agli Stati membri, a Eurojust e all'RGE il punto di vista degli operatori sull'attuazione dell'SCNE: migliori prassi ed esempi pratici di applicazione della legislazione. Quali fonti di informazione sono stati utilizzati i risultati del sesto ciclo di valutazione reciproca.

RACCOMANDAZIONE n. 4

a) Tutti gli Stati membri dovrebbero istituire un SCNE e garantire tutte le necessarie procedure legislative e amministrative relative al suo funzionamento una volta che sia predisposto, assicurando che il suo ruolo sia correttamente definito e che possa funzionare efficacemente. In aggiunta, gli Stati membri dovrebbero riferire in merito all'attuazione pratica e al funzionamento dell'SCNE, in particolare per quanto riguarda il ruolo del corrispondente nazionale quale responsabile della sua gestione, nell'esame di follow-up delle relazioni specifiche per paese relative al sesto ciclo (18 mesi dopo l'adozione nel gruppo GENVAL).

- b) Al fine di garantire la coesione tra i punti di contatto dell'RGE e i corrispondenti nazionali di Eurojust così da rafforzare i rapporti privilegiati tra l'RGE e Eurojust ed evitare le duplicazioni di lavoro, nell'istituire l'SCNE gli Stati membri potrebbero includere tutte le autorità pertinenti che si occupano di cooperazione giudiziaria transfrontaliera e considerare la possibilità di ampliare l'affiliazione al sistema per includervi ad esempio i punti di contatto dell'OLAF e altri alti responsabili competenti per le forme gravi di criminalità organizzata.
- c) L'SCNE dovrebbe tenere riunioni periodiche per scambiare informazioni sui casi concernenti la cooperazione internazionale ed estendere la partecipazione agli uffici nazionali e ad altri, a seconda dei casi.
- d) L'Eurojust dovrebbe continuare a fornire sostegno allo scambio di esperienze e di migliori prassi tra i membri dell'SCNE²⁵.

Uffici nazionali presso l'Eurojust

La composizione degli uffici nazionali è stabilita all'articolo 2 della decisione Eurojust, che prevede che gli Stati membri destinano un membro nazionale che, in conformità del proprio ordinamento giuridico, può essere un pubblico ministero, un giudice o un funzionario di polizia con pari prerogative. La maggioranza degli attuali membri nazionali hanno esperienza presso le procure. Per assicurare a Eurojust un contributo continuo ed efficace per il raggiungimento dei suoi obiettivi, il membro nazionale è tenuto ad avere quale luogo normale di lavoro la sede di Eurojust.

²⁵ Una prima riunione dei corrispondenti nazionali di l'Eurojust si è tenuta il 12 novembre 2012 e la seconda si terrà il 27 novembre 2014. L'intenzione è quella di tenere riunioni annuali.

Dalla valutazione è emerso che alcuni Stati membri, in particolare quelli più piccoli, non soddisfano l'ultimo criterio summenzionato e hanno chiesto di rivederlo, sia per i vincoli finanziari che per il fatto che viene ritenuto superfluo, tenuto conto del numero limitato di casi.

La decisione del Consiglio precisa inoltre che ciascun membro nazionale è assistito da un aggiunto e da un'altra persona in qualità di assistente. Il luogo normale di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente può essere presso Eurojust. Il membro nazionale può essere assistito da più aggiunti o assistenti, il cui luogo normale di lavoro può essere, se necessario e previo accordo del collegio, presso Eurojust²⁶.

Gli Stati membri dovrebbero valutare periodicamente l'attribuzione delle risorse all'ufficio nazionale in relazione al suo carico di lavoro e, se necessario, considerare la possibilità di avvalersi della facoltà di nominare assistenti o esperti nazionali distaccati presso l'ufficio nazionale. In considerazione dell'elevato carico di lavoro di taluni uffici nazionali, nelle relazioni specifiche per paese ad alcuni Stati membri è stato chiesto di nominare un membro aggiunto del membro nazionale, con luogo normale di lavoro all'Aia. Inoltre, in alcuni Stati membri la legislazione consente di nominare esclusivamente i procuratori. Ciò, tuttavia, esclude la possibilità che i giudici divengano membri nazionali, il che in alcuni casi specifici potrebbero non essere la soluzione ottimale.

Tutti i membri nazionali sono, fatta salva la decisione Eurojust, sono soggetti alle leggi nazionali del paese dell'UE che li ha nominati. La durata minima del mandato prescritta dalla decisione è di quattro anni, rinnovabile.

²⁶ I dati del 2013 mostrano che al momento 25 membri nazionali su 28 prestano servizio all'Aia e che vi sono 19 membri nazionali aggiunti, 9 dei quali sono in servizio all'Aia. 18 membri nazionali hanno assistenti, undici dei quali lavorano all'Aia e infine, secondo la relazione annuale di Eurojust per il 2013 (+ visite di valutazione), nel 2011 erano in servizio all'Aia undici esperti nazionali distaccati (END).

A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, il membro nazionale ha un accesso almeno equivalente alle informazioni o è in grado di ottenere almeno le informazioni contenute nel casellario giudiziale, nei registri delle persone arrestate, nei registri relativi alle indagini e nei registri del DNA, nonché in altri registri pertinenti del suo Stato membro, che sarebbero a sua disposizione in quanto magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia, secondo il caso, a livello nazionale.

La maggior parte dei membri nazionali non hanno un accesso diretto alle pertinenti banche dati esistenti ma tutti possono almeno ottenere alcune informazioni necessarie dalle autorità nazionali sulla base di una richiesta specifica. Anche se le informazioni richieste sono, in generale, effettivamente trasferite ed entro un termine ragionevole, è evidente che l'accesso diretto alle banche dati potrebbe agevolare notevolmente il lavoro quotidiano degli uffici nazionali.

Se il membro nazionale non presta servizio in via permanente all'Aia, il suo carico di lavoro interno dovrebbe essere limitato per consentirgli di svolgere meglio le sue funzioni fondamentali di membro nazionale presso Eurojust. Inoltre, durante le visite di valutazione, diversi membri nazionali hanno sottolineato la necessità di ridurre la quantità di tempo da dedicare a questioni amministrative (e workshop e seminari) razionalizzando i lavori del collegio, in modo da potersi concentrare su quella che dovrebbe essere la loro attività principale, vale a dire l'attività operativa.

Secondo la decisione Eurojust, all'articolo 28, paragrafo 2, *"Il collegio elegge un presidente tra i membri nazionali e, se lo reputa necessario, può eleggere non più di due vicepresidenti"*. Tuttavia, il sesto ciclo di valutazione ha dimostrato che è un onere troppo gravoso espletare tale duplice funzione di membro nazionale "normale" e di (vice)presidente - *"per loro stessa natura, i ruoli di presidente e di vicepresidente sono impegnativi e richiedono un impegno a tempo pieno da parte dei membri eletti"*.²⁷

La questione è attualmente discussa nel quadro della proposta di regolamento relativo a Eurojust.

²⁷ 12874/14 EPPO 41 EUROJUST 150 CATS 111 COPEN 211 CODEC 1763 (documento di riflessione per il CATS del 9 settembre 2014).

RACCOMANDAZIONE n. 5

- a) Poiché è probabile che il carico di lavoro di Eurojust aumenti ulteriormente nei prossimi anni, e la cooperazione divenga più intensa, gli Stati membri e le autorità di bilancio dell'Unione dovrebbe garantire sufficienti livelli di organico e un bilancio sufficiente per tutti [...] i loro uffici.
- b) Lo status dei membri nazionali e le capacità operative degli uffici nazionali dovrebbero essere rafforzati; in linea con lo spirito della decisione Eurojust, il membro nazionale dovrebbe essere in grado di accedere nella più ampia misura possibile alle banche dati nazionali alle stesse condizioni operative applicate alle autorità nazionali.
- c) Per conformarsi all'articolo 2 bis della decisione del Consiglio, tutti i membri nazionali hanno come luogo normale di lavoro la sede di Eurojust. Il carico di lavoro interno per il membro nazionale dovrebbe essere limitato per consentire allo stesso di svolgere meglio le sue funzioni fondamentali.
- d) Per gli uffici nazionali con un ingente carico di lavoro, è consigliabile che anche l'aggiunto del membro nazionale sia distaccato in via permanente all'Aia.

Al fine di garantire un'agevole cooperazione, lo scambio generale di opinioni e di esperienze nonché la rapida individuazione di sfide comuni, casi specifici, attuali sviluppi e buone prassi, dovrebbero tenersi riunioni periodiche tra le autorità nazionali e lo sportello nazionale presso Eurojust. Il membro nazionale dovrebbe sempre essere invitato alle riunioni dell'SCNE.

In materia di selezione e nomine, si garantisce trasparenza fissando criteri specifici mediante orientamenti scritti per il processo di selezione, come hanno fatto alcuni Stati membri. Molte autorità nazionali degli Stati membri hanno sottolineato l'importanza di nominare una persona ben nota e rispettata dalle autorità nazionali, con una lunga esperienza, anzianità di servizio/autorità adeguate nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e con esperienza internazionale. Buone relazioni personali sembrano svolgere un ruolo molto importante nella cooperazione transfrontaliera. Si dovrebbero sfruttare al massimo le competenze e le conoscenze derivanti dall'aver lavorato con o nell'ambito di Eurojust, ad esempio introducendo un "politica di continuità" per quanto riguarda i rappresentanti nazionali che hanno lavorato presso Eurojust per assicurarsi che le loro competenze possano essere utilizzate nelle loro assegnazioni nazionali successive.

Molti membri nazionali sono tenuti a presentare due volte l'anno al procuratore generale una relazione dettagliata su tutte le attività dell'ufficio nazionale.

Poteri conferiti al membro nazionale

La valutazione dimostra che i poteri dei membri nazionali variano notevolmente da un ufficio all'altro. Taluni membri nazionali non sono dotati neanche dei poteri ordinari basilari previsti dall'articolo 9 ter; i loro poteri devono essere rafforzati nella legislazione nazionale al fine di poter garantire che essi possano svolgere i compiti di Eurojust, come previsto nella decisione del Consiglio.

Il sistema stabilito dalla decisione del Consiglio è alquanto flessibile e non cerca di armonizzare completamente i poteri. Gli Stati membri possono scegliere di andare oltre le attuali disposizioni o di avvalersi dell'articolo 9 sexies. La deroga di cui all'articolo 9 sexies è ampiamente utilizzata, in particolare con riferimento a) alle norme costituzionali e/o b) agli aspetti fondamentali del sistema giudiziario penale: (i) relativi alla suddivisione dei poteri tra polizia, procuratori e giudici, o (ii) relativi alla divisione funzionale dei compiti tra le procure. Uno Stato membro fa riferimento (iii) alla struttura federale dello Stato membro in questione.

In molti Stati membri, il membro nazionale conserva i poteri che esercita nell'ambito del sistema nazionale. Vi è tuttavia lo svantaggio che i poteri sono collegati alla persona e non alla funzione di membro nazionale, come accadrebbe se detti poteri fossero definiti dal diritto nazionale o direttamente dal diritto dell'UE.

Dal sesto ciclo di valutazione è emerso che una grande maggioranza di Stati membri preferisce mantenere il sistema attuale con tutta la flessibilità che offre. Tuttavia, in alcune relazioni di valutazione si è auspicata un'ulteriore armonizzazione dei poteri in quanto ciò potrebbe agevolare e migliorare in termini di efficienza la cooperazione tra uffici nazionali, nell'interesse della cooperazione UE in materia penale.

RACCOMANDAZIONE n. 6

Al fine di garantire una cooperazione quanto più efficiente possibile, gli Stati membri dovrebbero assicurare che al membro nazionale siano conferiti quanti più poteri possibili in virtù del diritto nazionale affinché possa svolgere pienamente i compiti di Eurojust conformemente all'articolo 9 della decisione Eurojust.

Punti di contatto dell'RGE

L'RGE è accolta favorevolmente dagli operatori del settore, in particolare in quanto offre parità di condizioni. I punti di contatto fungono da intermediari attivi che consentono contatti diretti tra le autorità giudiziarie competenti senza alcun coinvolgimento di un'autorità centrale, accelerando quindi i tempi, il che è fondamentale per i casi più urgenti.

A condizione che non esistano ostacoli linguistici insormontabili, il sistema dei punti di contatto facilita considerevolmente il dialogo con le controparti estere. La rete di punti di contatto giudiziari è stata istituita in virtù dell'azione comune 98/428/GAI, sostituita dalla decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla rete giudiziaria europea. Attualmente nei 28 Stati membri vi sono circa 300 punti di contatto nazionali che permettono una comunicazione diretta tra le autorità. Inoltre, sono stati istituiti diversi punti di contatto con i paesi terzi e l'idea stessa dell'RGE è stata replicata in altre parti del mondo, ad esempio Iber RED (Rete iberoamericana di cooperazione giuridica internazionale) in Sud America.

Gli Stati membri dovrebbero riflettere sulle possibilità di ridurre il normale carico di lavoro dei punti di contatto dell'RGE in modo da consentire loro la disponibilità di tempo sufficiente per assumere i propri compiti quali punti di contatto dell'RGE. Nella maggior parte degli Stati membri i compiti sono svolti insieme ai normali compiti di magistrati, pubblici ministeri, ecc., e la valutazione ha dimostrato che talvolta è difficile conciliarli. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere dati e statistiche sul numero e il tipo di casi trattati dai punti di contatto dell'RGE, al fine di avere un quadro chiaro del carico di lavoro e attuare le misure necessarie quando è necessario rafforzare la capacità dei punti stessi.

Negli Stati membri che hanno diversi punti di contatto, questi ultimi dovrebbero tenere riunioni occasionali al fine di scambiarsi informazioni e migliori prassi.

RACCOMANDAZIONE n. 7

Gli Stati membri dovrebbero garantire che il numero di punti di contatto dell'RGE designati sia sufficiente, che le competenze linguistiche del relativo personale siano soddisfacenti, e che i punti di contatto siano in grado di svolgere i propri compiti quali punti di contatto dell'RGE unitamente ai loro compiti e mansioni normali. I corrispondenti incaricati degli aspetti tecnici dell'RGE, insieme al segretariato dell'RGE, dovrebbero mantenere aggiornati in ogni momento gli elenchi dei punti di contatto.

Gli Stati membri e l'Eurojust dovrebbero garantire un adeguato aggiornamento dei dati disponibili attraverso gli strumenti dell'RGE. Ciò riguarda in particolare l'atlante elettronico per le richieste di assistenza giudiziaria la cui validità, secondo alcuni Stati membri, è discutibile, e l'atlante del mandato d'arresto europeo, le principali sezioni del quale sono tradotte in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, nonché il sito web dell'RGE, le cui "Fiches belges" offrono una panoramica della legislazione nazionale pertinente in materia di misure investigative nell'ambito nell'assistenza giudiziaria.

RACCOMANDAZIONE n. 8

- a) La combinazione di ruoli dei punti di contatto dell'RGE, dei membri dell'ufficio nazionale Eurojust nonché dei corrispondenti nazionali di Eurojust, come avviene in alcuni Stati membri, potrebbe migliorare la cooperazione e dovrebbe essere presa in considerazione dagli altri Stati membri.
- b) Gli Stati membri dovrebbero aver presente l'importanza, ove possibile e in conformità del diritto nazionale, di nominare quali punti di contatto dell'RGE anche giudici e altri funzionari che operano nell'ambito dell'assistenza giudiziaria e della cooperazione in materia di riconoscimento reciproco, quali i funzionari doganali e di polizia.
- c) È essenziale elaborare/utilizzare orientamenti scritti per la nomina e il funzionamento dei punti di contatto dell'RGE in linea con gli orientamenti per la selezione dei punti di contatto dell'RGE²⁸, che stabiliscano le competenze e l'esperienza necessarie. Dovrebbe essere mantenuta la continuità di servizio.

²⁸ 16235/07 EJM 40 COPEN 174.

5.2 SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Organizzazione della trasmissione di informazioni dalle autorità giudiziarie e/o dai servizi di contrasto a Eurojust

L'articolo 13 della decisione del Consiglio introduce l'obbligo per gli Stati membri di scambiare informazioni con Eurojust, tra cui almeno le informazioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7²⁹. Per aiutare le autorità nazionali a soddisfare quest'obbligo di trasmettere le informazioni a Eurojust, ai sensi dell'articolo 13, paragrafi da 5 a 7, in modo strutturato, nel giugno 2011 Eurojust ha sviluppato un modello, che è stato trasmesso a tutti gli Stati membri.

La valutazione ha mostrato che l'esperienza degli Stati membri riguardo all'articolo 13 varia notevolmente. Più della metà degli Stati membri non aveva ancora completamente attuato l'articolo al momento della visita di valutazione e, in generale, gli operatori avevano scarsa conoscenza degli obblighi derivanti da tale articolo. Quelli a conoscenza dell'articolo 13 non avevano ancora trasferito sistematicamente le informazioni pertinenti in modo strutturato; alcuni di loro hanno chiesto un modello più facile da compilare³⁰. Inoltre, molti operatori sembravano dubitare del valore aggiunto di tale requisito.

²⁹ Elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 10 che stabilisce i tipi di informazioni minime da trasmettere, se disponibile a Eurojust ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, 6 e 7, allegato alla decisione Eurojust del 2009.

³⁰ Sembra che il progetto EPOC ((pool europeo contro la criminalità organizzata) V possa essere utile a tale riguardo, ma il finanziamento del progetto appare incerto.

Le notifiche degli Stati membri a norma dell'articolo 13 rappresentano ancora solo una piccola percentuale delle informazioni comunicate a Eurojust. In base alle statistiche dell'Eurojust, sono state registrate in totale 72 notifiche nel sistema automatico di gestione dei fascicoli nel periodo dal maggio 2011 al aprile 2012. Una notifica può essere registrata ai sensi di uno o più paragrafi dell'articolo 13 e in questo caso la maggioranza di esse è stata registrata a titolo dell'articolo 13, paragrafo 6, lettera a), concernenti i reati gravi. Occorre sottolineare che Eurojust possiede sistemi elettronici sofisticati per l'analisi di grandi volumi di dati riguardanti la criminalità ed ha personale ben preparato per svolgere questo compito.

La qualità di tali analisi dipende dai dati forniti. La trasmissione tempestiva a Eurojust di dati pertinenti e di qualità consentirà di ottenere migliori risultati delle analisi e potrebbe fornire un aiuto prezioso per i casi transfrontalieri complessi. Si dovrebbe incoraggiare gli Stati membri ad essere proattivi nel fornire informazioni a Eurojust onde essere in grado di sfruttarne il potenziale.

RACCOMANDAZIONE n. 9

a) Si ricorda agli Stati membri l'importante obbligo di trasmettere Eurojust tutte le informazioni richieste dalla decisione Eurojust in modo strutturato (articolo 13, paragrafo 11) al fine di ottimizzare la presa in considerazione e garantire il migliore utilizzo dei dati forniti. Gli Stati membri e Eurojust dovrebbero accrescere la consapevolezza degli operatori circa i potenziali benefici e chiarire i requisiti dell'articolo 13 elaborando orientamenti pratici a livello nazionale.

- b) L'obbligo di trasmettere le informazioni a Eurojust ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, 6 e 7 della decisione Eurojust dovrebbe essere attuato nella pratica, garantendo, se del caso a seconda del sistema giuridico nazionale, che lo si applichi anche alla magistratura.
- c) Sulla base dell'esperienza fino ad oggi acquisita con l'attuazione pratica dell'articolo 13, Eurojust dovrebbe valutare come incoraggiare gli operatori a comunicare tutte le informazioni pertinenti in modo strutturato. Tra l'altro, Eurojust dovrebbe chiarire e promuovere il valore aggiunto dell'articolo 13 e semplificare il relativo modulo, rendendolo di uso più agevole, in quanto è troppo complesso per l'operatore medio degli Stati membri.
- d) Si dovrebbe considerare la possibilità di semplificare gli attuali requisiti dell'articolo 13, che diversi Stati membri considerano piuttosto contorti, oltre a riflettere su come stimolare lo scambio di informazioni con gli Stati membri. Lo scambio automatico di informazioni, in particolare attraverso il progetto EPOC V, dovrebbe essere oggetto di un ulteriore esame.

Riscontro da parte dell'Eurojust

Ai sensi dell'articolo 13 bis della decisione Eurojust, quest'ultimo "comunica di propria iniziativa alle autorità nazionali competenti informazioni e feedback sui risultati del trattamento delle informazioni, nonché sull'esistenza di collegamenti con casi già registrati nel sistema automatico di gestione dei fascicoli".

Durante le visite di valutazione, alla domanda circa la loro esperienza per quanto riguarda questo articolo, la maggior parte degli Stati membri ha indicato "nessuna esperienza". Altri hanno risposto "non ancora attuato", "nessuna statistica disponibile" o "nessun caso". Una serie di Stati membri ha sostenuto di non aver ricevuto feedback da parte dell'Eurojust.

RACCOMANDAZIONE n. 10

Eurojust dovrebbe accusare ricevuta di ogni notifica a norma dell'articolo 13 e fornire al più presto un riscontro sistematico sull'esistenza o meno di un risultato positivo.

Secondo la sua risposta al questionario, Eurojust *"non dispone di un quadro statistico delle informazioni trasmesse alle autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 13 bis. Eurojust trasmette regolarmente informazioni operative e strategiche e feedback a tali autorità. Informazioni e feedback sono forniti prevalentemente in modo informale, attraverso contatti diretti tra il membro nazionale, il membro aggiunto nazionale e gli assistenti, e le autorità del suo Stato membro". I...* *"La natura e la portata delle informazioni fornite da Eurojust dipende da quantità, tempi e contenuti delle informazioni che le autorità nazionali scambiano con Eurojust a norma dell'articolo 13. Dipende inoltre notevolmente dallo stato di attuazione della decisione Eurojust negli Stati membri."* Di conseguenza, Eurojust prevede di ampliare la portata e la natura del suo feedback in seguito ad un incremento delle informazioni correlate ai casi ricevute dalle autorità nazionali a norma dell'articolo 13, in particolare i paragrafi 1, 5, 6 e 7. Eurojust sta considerando la possibilità di elaborare un modello per fornire un riscontro immediato alle autorità nazionali competenti quanto all'esistenza o meno di collegamenti con altri casi già conservati nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.

Inoltre, informazioni di carattere generale o strategico sono fornite attraverso le relazioni sui progetti strategici, quali le relazioni annuali di Eurojust e i progetti strategici su *Potenziare l'attività di Eurojust nei casi di narcotraffico*³¹ e sulla *tratta degli esseri umani*³², ecc.

Accesso dell'ufficio nazionale ai sistemi di gestione dei fascicoli (CMS)

Conformemente all'articolo 16 della decisione Eurojust, quest'ultimo istituisce un sistema automatico di gestione dei fascicoli (CMS) composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice contenenti dati personali e non personali. Il corretto funzionamento del CMS costituisce un importante punto di partenza per il lavoro di Eurojust, che si sta impegnando per migliorarlo.

I membri nazionali, i loro aggiunti e assistenti e il personale dell'RGE ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegati al sistema automatico di gestione dei fascicoli a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, nonché il personale autorizzato di Eurojust possono avere accesso, ai fini del conseguimento degli obiettivi di Eurojust e nei limiti previsti negli articoli 16, 16 bis e 16 ter, ai dati personali trattati da Eurojust/alla parte riservata del sistema CMS.

Un certo numero di Stati membri non ha ancora consentito di accedere al CMS ai membri dell'SCNE a causa delle notevoli modifiche tecniche necessarie per facilitare l'accesso all'applicazione del CMS.

³¹ 11483/12 COSI 45 ENFOPOL 193 CORDROGUE 45 COPEN 143 CRIMORG 77 (relazione di Eurojust che raccoglie i risultati del progetto strategico su: "Potenziare l'attività di euro giusto nei casi di narcotraffico").

³² 17004/12 GENVAL 90 DROIPEN 176 JAIEX 119 RELEX 1099 JAI 854 COSI 127 EUROJUST 108 (riunione strategica di l'Eurojust sulla tratta degli esseri umani - Relazioni sui risultati).

RACCOMANDAZIONE n. 11

- a) Eurojust e gli Stati membri dovrebbero accelerare l'attuazione dell'accesso a livello nazionale al CMS in conformità con l'articolo 12, paragrafo 5, della decisione relativa a Eurojust.**
- b) Le condizioni tecniche per consentire l'accesso al CMS ai membri nazionali dei nuovi Stati membri dell'UE dovrebbero essere in vigore sin dalla data di adesione all'UE.**

Il progetto EPOC IV ha avuto inizio il 1° aprile 2009 e nel marzo 2012, con la partecipazione di Eurojust e dieci partner (otto Stati membri), e ha ricevuto il sostegno finanziario del programma ISEC della Commissione. Il software EPOC è stato introdotto nel 2004 quale sistema di gestione dei fascicoli di Eurojust. Il progetto è stato un'ulteriore evoluzione del software EPOC per consentire lo scambio di informazioni con i sistemi di gestione dei fascicoli nazionali e di promuoverne l'utilizzo negli Stati membri.

La decisione Eurojust 2009 ha consolidato il sistema di protezione dei dati esistente presso l'Eurojust inserendo nel testo il contenuto di una serie di disposizioni della normativa sulla protezione dei dati ai fini del trattamento dei dati nel CMS. La trasmissione ad un paese terzo o ad altre organizzazioni internazionali sono soggette a disposizioni specifiche, che prevedono tra l'altro il consenso specifico al trasferimento dei dati dal membro nazionale dello Stato membro "proprietario" dei dati.

RACCOMANDAZIONE n. 12

Il continuo aumento dello scambio di dati (compreso lo scambio a norma dell'articolo 13 che non comporta (necessariamente) l'immediata richiesta di assistenza/azione) accentua la necessità di consolidare il regime di protezione dei dati presso Eurojust al fine di agevolare lo scambio.

In base alla valutazione pochi Stati membri hanno predisposto una connessione sicura tra le autorità nazionali e Eurojust. Gli Stati membri sono incoraggiati a dotarsi al più presto di una connessione sicura.

RACCOMANDAZIONE n. 13

Gli Stati membri e Eurojust dovrebbero completare quanto prima i requisiti tecnici necessari a stabilire una connessione sicura con Eurojust.

5.3 ASPETTI OPERATIVI

Attribuzione dei casi all'Eurojust, all'RGE o a soggetti altri

I risultati della valutazione suggeriscono che vi sono difficoltà pratiche nel determinare se un caso specifico debba essere assegnato all'RGE o all'Eurojust. Gli orientamenti di base sono noti: ad esempio, che l'Eurojust debba essere informato del lavoro operativo in casi urgenti o molto complessi, che richiedano un coordinamento delle indagini e delle azioni penali, in quanto l'RGE è una rete di punti di contatto dotata di una struttura più flessibile al fine di facilitare i contatti diretti tra gli operatori del settore quando trattano i casi meno complessi (ad esempio informazioni sulle autorità competenti negli Stati membri, ecc.).

Diverse relazioni speciali suggeriscono di elaborare orientamenti chiari. Una serie di Stati membri ha già sviluppato orientamenti interni e/o istruzioni sulla ripartizione dei casi tra l'RGE e Eurojust. Le risposte ricevute durante le visite di valutazione mostrano che gli operatori sembrano scegliere un po' a caso: o l'"istanza" che conoscono meglio, o quella con cui in passato hanno avuto un'esperienza positiva.

L'RGE e Eurojust hanno pubblicato il documento preparato dalla task force Eurojust-RGE (JTF)³³ *"Assistenza alla cooperazione internazionale in materia penale per gli operatori del settore - Cosa possiamo fare per voi?"*, che è stata presentata nel corso dell'ultima sessione plenaria dell'RGE tenutasi ad Atene il 24 giugno 2014³⁴. Tale documento comprende anche l'uso dell'SCNE. Il documento è stato distribuito al gruppo di lavoro del Consiglio COPEN nel giugno 2014 in relazione alla discussione sull'articolo 39 e il considerando corrispondente (24) del progetto di regolamento relativo a Eurojust.

³³ La task force è stata creata nel 2010 per concentrare l'attenzione sulla consultazione e la complementarità tra Eurojust e l'RGE e per affrontare i problemi riscontrati nell'attuazione delle decisioni.

³⁴ 11233/14 EPPO 30 EUROJUST 118 CATS 90 COPEN 175 CODEC 1517 *«Assistenza alla cooperazione internazionale in materia penale per gli operatori del settore. Rete giudiziaria europea e Eurojust - cosa possiamo fare per voi?»* comprendente una serie di utili link ai diversi siti web. Secondo il documento del segretariato dell'RGE, il suddetto documento sarà tradotto in tutte le lingue dell'UE e reso disponibile attraverso i siti web dell'RGE e dell'Eurojust.

Secondo la risposta di Eurojust al questionario, hanno *"sviluppato una varietà di pratiche a seconda dei casi: alcuni uffici nazionali informano regolarmente le autorità nazionali che la questione potrebbe essere stata trasmessa all'RGE, altri si rivolgono immediatamente ai punti di contatto dell'RGE e altri ancora hanno stabilito stretti contatti con i loro punti di contatto RGE e i corrispondenti nazionali dell'RGE"*. Le risposte degli Stati membri confermano tali informazioni. Spesso le autorità/gli operatori si rivolgono all'"entità" che conoscono meglio e con cui hanno avuto un'esperienza positiva. Nei casi di questioni urgenti o delicate, che in linea generale dovrebbero essere trattate dall'RGE, spesso essi sono piuttosto trasmessi all'Eurojust.

Vi è coscienza generale del fatto che è importante rivolgersi solo a un'unica entità, in modo da non creare confusione e duplicazione di lavoro.

RACCOMANDAZIONE n. 14

Il documento elaborato congiuntamente da Eurojust e l'RGE³⁵ dovrebbe essere "formalizzato", adottato e tradotto in tutte le lingue e utilizzato come base per elaborare orientamenti nazionali relativi alla scelta tra le due entità in ciascun caso. Eurojust e l'RGE dovrebbero raccogliere le prassi nazionali e cercare di pubblicizzarne e promuoverne l'uso a livello europeo.

Casi connessi alle funzioni esercitate da Eurojust per il tramite dei membri nazionali (articolo 6)

Molti membri nazionali hanno indicato in risposta al questionario e durante le visite di valutazione di avere un metodo di lavoro alquanto informale. Essi ricevono regolarmente e fanno uso di richieste informali e nella maggior parte dei casi le informazioni ricevute si rivelano poi sufficienti. Alcuni ritengono (persino) che la distinzione tra "formale" e "informale" sia artificiale, in particolare gli operatori degli Stati membri più piccoli.

Una parte essenziale delle attività quotidiane è rispondere alle richieste ricevute per telefono o via e-mail. A causa di questa natura informale dello scambio di informazioni, in generale gli uffici nazionali non conservano dati statistici. Tuttavia, in una certa misura, le statistiche sono conservate da Eurojust.

Se la richiesta riguarda le autorità giudiziarie di un altro Stato membro, di solito questa viene trasmessa da un ufficio nazionale al un altro ufficio, che in seguito contatterà le proprie autorità nazionali/interne.

³⁵ Cfr. nota 34.

RACCOMANDAZIONE n. 15

Eurojust è invitata a riflettere su come rendere più trasparente il reale carico di lavoro dei membri nazionali e degli uffici nazionali.

Casi connessi alle funzioni di Eurojust esercitate attraverso il collegio (articolo 7)

In generale, le richieste formali ai sensi dell'articolo 7 non sono ritenute necessarie in quanto la maggior parte dei contatti su questioni operative sono diretti e informali ed esiste piuttosto un dialogo continuo tra i membri nazionali di Eurojust e le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto.

Per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafi 2 e 3, finora Eurojust non ha espresso pareri non vincolanti. Conflitti di competenza e rifiuti o difficoltà ricorrenti in merito all'esecuzione di richieste di cooperazione giudiziaria sono in generale evitati o risolti in fase iniziale per mezzo di consultazioni informali con gli uffici nazionali e le autorità interessate — o durante le riunioni di coordinamento o nell'ambito della cooperazione tra SIC. Il collegio di Eurojust ha adottato orientamenti interni per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3.

Con riferimento all'articolo 8 della decisione Eurojust, quest'ultimo non è mai stato informato nei casi in cui le autorità nazionali competenti hanno deciso di non accogliere una sua richiesta formale ai sensi degli articoli 6 e 7.

Esperienza pratica connessa alle riunioni di coordinamento

Le risposte degli Stati membri sono state identiche: Le riunioni di coordinamento sono considerate uno strumento molto utile che consente agli operatori (autorità giudiziarie e servizi di contrasto) di scambiarsi direttamente informazioni nelle indagini (collegate). Eurojust offre l'interpretazione, il che è molto apprezzato. Durante le visite di valutazione sono stati presentati esempi di buoni risultati conseguiti, casi di successo, spesso da parte delle autorità locali che erano state coinvolte; casi in cui la cooperazione si è rivelata più efficiente e ha richiesto tempi molto inferiori rispetto alla cooperazione "tradizionale" e Eurojust ha potuto agire da facilitatore. L'Eurojust può organizzare riunioni per definire una strategia comune e coordinare l'azione delle varie autorità nazionali (pianificazione di arresti , perquisizioni e sequestri di beni simultanei). Si dovrebbe tener presente la possibilità di raccogliere un maggior numero di soggetti interessati quali rappresentanti delle autorità giudiziarie di stati terzi, dell'Europol e dell'OLAF. Negli ultimi cinque anni si è registrato un aumento costante del numero delle riunioni di coordinamento (206 in totale nel 2013).

Alcuni Stati membri hanno espresso il desiderio di organizzare più riunioni di coordinamento "a livello locale", fuori dall'Aia, in parte a causa delle risorse limitate (attualmente Eurojust copre i costi della sistemazione in albergo all'Aia e le spese di viaggio per due partecipanti per Stato membro), ma anche per il fatto che le riunioni regionali organizzate al di fuori di Eurojust, cui spesso partecipano anche paesi terzi vicini dell'UE, offrono molti vantaggi. Le riunioni regionali contribuiscono in modo significativo ad agevolare il lavoro sui casi di assistenza giudiziaria internazionale, dato che un gran numero di questi casi richiede la cooperazione con diversi paesi vicini.

Un altro strumento efficace, ma piuttosto nuovo, è la possibilità di istituire un centro di coordinamento all'interno di Eurojust per coordinare le operazioni simultanee tra le autorità giudiziarie, di polizia e, se necessario, le autorità doganali³⁶. Tuttavia accade anche spesso nelle normali riunioni di coordinamento di Eurojust che le autorità nazionali convengano di realizzare azioni comuni.

Per quanto riguarda le riunioni di coordinamento, molti Stati membri vorrebbero ricevere orientamenti sulla struttura e lo scambio di informazioni nonché sugli obblighi di riservatezza, ad esempio, molti non sanno se viene elaborato un resoconto delle riunioni e se questo possa essere divulgato all'accusa e alla difesa, ecc. Eurojust ha informato di aver lavorato al suo interno su questo tema e che, di conseguenza, il collegio ha adottato orientamenti in materia di riservatezza e divulgazione nel quadro delle riunioni di coordinamento. Essi sono tuttavia ancora insufficienti e la questione richiede ulteriori lavori.

RACCOMANDAZIONE n. 16

a) Eurojust dovrebbe rivedere gli orientamenti sulle riunioni di coordinamento, indicando i requisiti per la convocazione di una riunione di coordinamento, la pianificazione, la condotta e il follow-up di detta riunione. Essi dovrebbero includere inoltre un quadro per lo scambio di informazioni e l'utilizzo delle stesse, tenendo conto della necessità di ottenere il consenso di tutte le parti, nonché di sapere se le informazioni sono ricevibili in tutti procedimenti giudiziari negli Stati membri interessati, ecc. Inoltre, tali orientamenti dovrebbero essere rispettati.

³⁶ Nel 2013 si sono tenute sette riunioni di centri di coordinamento. Alla maggior parte di esse hanno partecipato l'ufficio mobile o l'ufficio di collegamento di Europol, al fine di rafforzare la cooperazione tra le due agenzie.

- b) Oltre all'organizzazione di riunioni al di fuori di Eurojust, il ricorso alla videoconferenza potrebbe costituire un'alternativa nei casi in cui sia difficile riunire i soggetti interessati alle riunioni di coordinamento e/o in cui le risorse siano limitate.
- c) Eurojust dovrebbe provvedere affinché siano predisposti adeguati meccanismi di follow-up al fine di monitorare il ricorso alle riunioni di coordinamento e di valutarne i risultati.

Ricorso al coordinamento permanente (CP)

Questa funzione è stata istituita nel giugno 2011. Dalle visite di valutazione è emerso che la maggioranza degli Stati membri non aveva mai ricevuto richieste da autorità nazionali trattate attraverso il CP, principalmente in ragione del fatto che essi, vale a dire il membro nazionale, il membro aggiunto o l'assistente e/o i punti di contatto dell'RGE, prima che venisse istituito il CP già "permanevano" al di fuori del normale orario lavorativo ed erano reperibili attraverso ad esempio numeri di telefonia mobile nazionale. Ben pochi operatori hanno manifestato entusiasmo su questa funzione.

Il CP sarà valutato anche nell'ambito della valutazione esterna di Eurojust che deve essere decisa nel corso del 2014.

RACCOMANDAZIONE n. 17

Partendo dal principio che Eurojust dovrebbe essere raggiungibile 24 ore su 24 e in grado di intervenire fuori dall'orario di ufficio in casi urgenti, gli uffici nazionali dovrebbero avere la flessibilità necessaria per decidere se restare collegati al singolo punto di contatto presso Eurojust, ovvero rendersi disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 sul loro telefono cellulare.

Cooperazione con le agenzie dell'UE e altre

Le relazioni con istituzioni, organi e agenzie della Comunità o dell'Unione sono disciplinate dall'articolo 26: *"Se pertinente con lo svolgimento dei suoi compiti, Eurojust può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le istituzioni, gli organi e le agenzie istituite dai trattati che istituiscono le Comunità europee o dal trattato sull'Unione europea, o sulla base dei medesimi. Eurojust instaura e mantiene relazioni di cooperazione almeno con: (Europol); OLAF; l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea; il Consiglio, in particolare il centro di situazione congiunto."*

Sotto il profilo sia strategico che operativo, Eurojust ha una regolare cooperazione (riunioni) con Europol³⁷. Le attività operative di Eurojust hanno beneficiato della partecipazione di Europol in 53 casi e 75 riunioni di coordinamento nel corso del 2013. Il vantaggio di un tempestivo scambio di informazioni risulta evidente dalla cooperazione dei casi trattati in cooperazione con Europol. Eurojust è associata con la maggior parte degli archivi di lavoro per fini di analisi di Europol.

L'OLAF è essenziale nei casi di frode transnazionale, corruzione e altri reati che colpiscono gli interessi finanziari dell'UE. Le esperienze degli Stati membri nella collaborazione con l'OLAF sono tuttavia ancora limitate. La cooperazione operativa tra Eurojust e l'OLAF è purtroppo ancora limitata.

Per quanto riguarda la cooperazione con Frontex, il 18 dicembre 2013 è stato firmato un memorandum d'intesa con Eurojust.

³⁷ Si prevede che Eurojust si trasferirà nella nuova sede nel 2015, avvicinandosi ad Europol.

RACCOMANDAZIONE n. 18

In diversi stati membri occorre aumentare tra gli operatori la conoscenza degli esistenti strumenti giuridici, meccanismi di cooperazione e organismi dell'UE. La cooperazione nell'ambito di Europol, Eurojust, l'RGE e l'OLAF dovrebbe essere rafforzata; le loro capacità e il potenziale valore aggiunto che possono apportare alle indagini devono essere promossi e illustrati agli operatori, specie a quelli dei servizi di contrasto e ai procuratori.

Cooperazione con Stati terzi

Le conclusioni del Consiglio relative alla relazione annuale di Eurojust per il 2013 accolgono favorevolmente le iniziative intraprese da Eurojust per sviluppare la cooperazione con gli Stati terzi e altri organismi dell'UE. *"Rileva, tuttavia, che Eurojust non ha ancora fatto ricorso alle possibilità previste dalla decisione relativa a Eurojust, per distaccare un magistrato di collegamento in un paese terzo, ..."*. Durante il sesto ciclo di valutazione, un certo numero di Stati membri ne ha confermato la necessità/utilità.

Eurojust ha punti di contatto in circa trenta Stati terzi, inclusi Argentina, Brasile, India, Thailandia, Federazione russa Ucraina. Inoltre, Eurojust ha in atto accordi di cooperazione con la Norvegia, gli Stati Uniti, l'Islanda, la Svizzera, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il Liechtenstein. In aggiunta, sono distaccati presso Eurojust procuratori di collegamento della Norvegia e degli Stati Uniti. Nel dicembre 2009 è stato concluso un protocollo d'intesa tra la rete Iber RED ed Eurojust, che diversi Stati membri hanno giudicato molto utile.

È stato confermato che i procuratori di collegamento e i punti di contatto sono "ponti" preziosi con gli Stati terzi,

"sportelli unici" tra Stati membri e paesi terzi nell'ambito della cooperazione giudiziaria nei casi con collegamenti al di là dei confini dell'UE.

RACCOMANDAZIONE n. 19

In linea con le conclusioni del Consiglio relative alla relazione annuale di Eurojust per il 2013, Eurojust dovrebbe esaminare ulteriormente la possibilità di distaccare magistrati di collegamento in alcuni dei paesi terzi più importanti.

Durante la valutazione, gli Stati membri che hanno recentemente aderito all'UE hanno sottolineato l'utilità di essere collegati in qualità di osservatore a Eurojust e all'RGE prima di entrare nell'UE.

RACCOMANDAZIONE n. 20

I paesi candidati/in via di adesione dovrebbero essere autorizzati ad avere lo status di osservatori/distaccare un magistrato di collegamento presso Eurojust prima di aderire all'UE, a condizione che sia in vigore un accordo di cooperazione.

Esperienza pratica con tecniche investigative speciali

Si è fatto ampio ricorso alle squadre investigative comuni (SIC) e nella maggior parte degli Stati membri il numero di SIC è in aumento. Oltre a riunioni di coordinamento, le squadre investigative comuni vengono considerate uno strumento molto efficiente e utile nelle indagini transfrontaliere, sempre più utilizzato (102 SIC hanno beneficiato del sostegno finanziario di Eurojust nel 2013)³⁸.

Ai sensi dell'articolo 9 septies, "I membri nazionali sono autorizzati a partecipare alle squadre investigative comuni in conformità dell'articolo 13 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea o della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni, per quanto riguarda il proprio Stato membro, anche per quanto riguarda l'istituzione di tali squadre. Tuttavia, gli Stati membri possono subordinare la partecipazione del membro nazionale all'accordo dell'autorità nazionale competente.

³⁸ Delle quali 42 erano nuove SIC e le restanti 60 risalivano agli anni precedenti, in aumento rispetto alle 62 del 2012. Nel 2013 Eurojust ha fornito sostegno finanziario a 34 SIC, in aumento rispetto agli anni precedenti.

I membri nazionali, i loro aggiunti od assistenti, sono invitati a partecipare a qualsiasi squadra investigativa comune che interessi il proprio Stato membro e benefici di un finanziamento comunitario in conformità degli strumenti finanziari applicabili. Ciascuno Stato membro determina se il membro nazionale partecipa alla squadra investigativa comune in quanto autorità nazionale competente o per conto di Eurojust".

Nel 2003 è stato approvato un modello di accordo volto alla costituzione di SIC³⁹. Tale modello è stato aggiornato nel 2010⁴⁰, in base al notevole numero di SIC istituite dal 2003, e tenendo presenti le conclusioni tratte dalla rete di esperti sulle SIC e le migliori prassi.

Sulla base di una proposta del segretariato della rete delle SIC, l'anno scorso quest'ultima ha approvato il formato e il contenuto di modelli di valutazione delle SIC^{41 42}. La valutazione delle SIC dovrebbe migliorare e potenziare l'uso e il funzionamento delle stesse negli Stati membri. Nel giugno 2013 è stata avviata un'"area riservata della rete delle SIC", accessibile agli esperti nazionali designati quale parte del sito web di Eurojust, destinata a fungere da piattaforma per le comunicazioni tra gli esperti e a sostenere la condivisione delle conoscenze, delle migliori prassi e degli insegnamenti tratti.

³⁹ GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

⁴⁰ GU C 70 del 19.3.2010, pag. 1.

⁴¹ 7259/14 GENVAL 15 CRIMORG 24 EUROJUST 55 EUROPOL 64 EJN 37 COPEN 79 ENFOCUSTOM 34 (Conclusioni della 9a riunione annuale degli esperti nazionali sulle squadre investigative comuni, tenutasi il 27 e 28 giugno 2013 a L'Aia).

Il modulo di valutazione comprendeva domande, quali: Come individuate i casi adatti per una SIC? Come agevolate l'avvio di indagini parallele nei diversi paesi interessati prima dell'istituzione della SIC? Quando la SIC è stata costituita, come vengono scambiate le informazioni e gli elementi di prova? Come sono coordinate e realizzate le misure investigative coordinate? Come viene garantita l'ammissibilità delle prove nei diversi paesi? Qual è il valore aggiunto apportato dalla SIC alle indagini e all'azione penale?

⁴² Uno Stato membro ha sviluppato un modello di accordo su misura che tiene conto di tutte le particolarità del quadro giuridico nazionale nonché questioni pratiche individuate nelle precedenti esperienze con le SIC.

RACCOMANDAZIONE n. 21

- a) Eurojust dovrebbe continuare a promuovere ulteriormente l'uso delle SIC come strumento per coadiuvare le indagini con dimensione transfrontaliera e a sensibilizzare gli operatori specializzati sui servizi che esso può offrire: individuare i casi adatti alla costituzione di SIC, fornire utili informazioni giuridiche e pratiche, ad esempio sulle legislazioni nazionali, gli ostacoli pratici e le migliori prassi, fornire assistenza nella redazione degli accordi relativi alla SIC e dei piani d'azione operativi e nella partecipazione (il membro nazionale di Eurojust) alle SIC, nonché un certo sostegno finanziario e/o in apparecchiature, ad esempio telefoni cellulari. Si raccomanda agli Stati membri di avvalersi maggiormente delle indagini delle SIC e ad invitare, se del caso, l'OLAF a partecipare alle SIC nei casi connessi alla tutela degli interessi finanziari dell'UE nonché ad invitare EUROPOL.
- b) Per quanto riguarda le riunioni di coordinamento, prima dell'istituzione di una SIC le autorità [...] competenti partecipanti dovrebbero chiarire le differenze delle loro disposizioni nazionali in materia di divulgazione e riservatezza.
- c) L'UE dovrebbe continuare a promuovere e facilitare l'impiego delle SIC fornendo finanziamenti tramite Eurojust. Si dovrebbe chiarire la possibilità di finanziare gli Stati terzi che partecipano alle SIC⁴³.

La sovvenzione a titolo del programma "Prevenzione e lotta contro la criminalità" è scaduto nel settembre 2013. Il finanziamento è proseguito dal bilancio ordinario di Eurojust.

⁴³ Cfr. i nuovi orientamenti per l'attuazione delle sovvenzioni concesse da Eurojust per sostenere le attività delle SIC, in vigore dal gennaio 2014 (*rif*).

Altre tecniche investigative speciali sembrano essere utilizzate in misura minore.

Solo pochi membri nazionali hanno il potere di autorizzare e coordinare consegne controllate nel proprio Stato membro. Nella maggior parte degli Stati membri è una competenza che spetta alla magistratura (procuratori o giudici); alcuni Stati membri hanno conferito tale potere alla polizia.

Formazione e sensibilizzazione

La maggior parte degli Stati membri già forniscono ampie attività di formazione e di sensibilizzazione in materia di Eurojust e di RGE.

La formazione, compresa la formazione linguistica, dovrebbe essere disponibile per gli operatori incaricati della cooperazione giudiziaria in materia penale in tutto il paese, in particolare nei paesi con una superficie geograficamente estesa, garantendo che la formazione e la sensibilizzazione non esistano solo a livello di capitale e/o a livello centrale.

Buoni esempi di come potenziare la formazione sono: moduli di formazione Eurojust, tirocini giudiziari a lungo termine offerti a procuratori e giudici, distacchi, compresi moduli di breve durata presso Eurojust.

Gli Stati membri dovrebbero garantire un bilancio per la formazione linguistica degli operatori, in particolare quelli coinvolti nell'assistenza giudiziaria.

RACCOMANDAZIONE n. 22

- a) **Gli Stati membri dovrebbero proseguire e intensificare gli sforzi nel campo della formazione e della sensibilizzazione dei giudici, dei procuratori e delle autorità di polizia giudiziaria circa le rispettive competenze ed attività di Eurojust e dell'RGE.**
- b) **Come parte di questo processo, gli Stati membri che non vi abbiano ancora provveduto sono incoraggiati a valutare i vantaggi dell'istituzione di un apposito sito web nazionale (intranet per gli operatori della cooperazione giudiziaria in materia penale), che riunisca tutte le informazioni pertinenti su testi giuridici, istruzioni, orientamenti e altri strumenti disponibili che siano utili a livello nazionale, senza duplicare il sito dell'RGE. Dovrebbero essere divulgate informazioni su Eurojust e l'RGE, comprese gli estremi del membro nazionale, dei punti di contatto dell'RGE e dei membri dell'SCNE.**
- c) **Tutti gli Stati membri dovrebbero stabilire programmi di formazione e consentire ed incoraggiare gli operatori a partecipare a tale formazione. Nella misura del possibile, tali azioni di formazione dovrebbero essere svolte congiuntamente da tutti gli attori che svolgono un ruolo nel settore dell'assistenza giudiziaria reciproca e della cooperazione in materia di riconoscimento reciproco.**
- d) **Andrebbero inoltre presi in considerazione gli scambi temporanei di personale ai fini della formazione. Taluni Stati membri inviano presso Eurojust esperti nazionali distaccati a fini di formazione. L'invio presso Eurojust di procuratori per partecipare a distacchi e tirocini di breve durata ha contribuito ad accrescere la conoscenza del lavoro di Eurojust a livello di Stato membro.**
- e) **Il Segretariato dell'RGE dovrebbe affrontare le carenze relative alla facilità d'uso del sito web dell'RGE. L'RGE dovrebbe mantenere regolamenti aggiornati gli strumenti giudiziari disponibili sul suo sito web, in particolare l'atlante giudiziario. L'RGE dovrebbero fornire attività di formazione sugli strumenti elettronici disponibili.**

RACCOMANDAZIONE n. 23

La valutazione ha mostrato che "campagne itineranti" e "giri di promozione" sono modi efficaci utilizzati da molti Stati membri per diffondere le sulle capacità e il potenziale di Eurojust e dell'RGE. Si tratta di un'eventualità da proseguire.

In alcune relazioni nel corso del sesto ciclo di valutazioni reciproche si è evidenziata la questione della scarsa qualità delle traduzioni dei mandati d'arresto europei e delle insufficienti risorse di traduzione a livello nazionale⁴⁴. Per questo motivo, andrebbe esplorata la possibilità di istituire a tal fine un'apposita unità di traduzione a livello UE, su cui le autorità di emissione possano contare 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. I traduttori dovrebbero essere specializzati in questa materia e disponibili prevalentemente nei casi urgenti. Ciò faciliterebbe l'esecuzione dei MAE e delle richieste di assistenza giudiziaria, nonché di aumentare la velocità e garantire la terminologia corretta.

RACCOMANDAZIONE n. 24

- a) La Commissione, Eurojust e l'RGE dovrebbero esaminare la possibilità di fornire la traduzione in tutte le lingue delle informazioni contenute nel portale degli strumenti/della giustizia elettronica dell'RGE.**
- b) Eurojust è invitata a riflettere su come si possa migliorare la qualità delle traduzioni, in particolare nei casi urgenti.**

⁴⁴ Nel 2013 sono stati registrati presso Eurojust 217 casi riguardanti l'esecuzione di mandati d'arresto europei. L'articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo prevede che i MAE devono essere tradotti nella lingua dello Stato membro di esecuzione. Le attività operative di Eurojust presentano molti casi di difficoltà a comprendere i documenti tradotti ricevuti nonché problemi ad affrontare i costi per garantire la tempestiva traduzione dei MAE prima che siano spiccati.

5.4 OSSERVAZIONI GENERALI E FINALI

SEGUITO DA DARE ALLE VALUTAZIONI

Si ricorda agli Stati membri del processo di follow-up che è inerente alla raccomandazione di ogni relazione per paese.

Come indicato in ciascuna relazione per paese, gli Stati membri dovrebbero dare seguito alle raccomandazioni formulate nella relazione 18 mesi dopo la valutazione e riferire in merito ai progressi compiuti al gruppo GENVAL (momento dell'adozione della relazione). In due riunioni consecutive del gruppo GENVAL del 16 gennaio e del 20 marzo 2013 le delegazioni hanno discusso del seguito dato alle relazioni sulle valutazioni reciproche concludendo si dovrebbe mantenere il sistema le procedure vigenti, con delle leggere modifiche⁴⁵.

È emerso da questa e dalla precedente valutazione che gli Stati membri le utilizzano come opportunità per fare il punto della situazione a livello nazionale e ad adottare provvedimenti per migliorare il loro sistema, dato che, di per se stessa, la valutazione fornisce un incentivo.

⁴⁵ 9154/1/13 REV 1 GENVAL 25.